

Linee-guida sul diritto alla “portabilità dei dati”

Adottate il 13 dicembre 2016

*Documento utilizzato per la consultazione pubblica conclusa il 15 febbraio 2017
La versione definitiva sarà pubblicata non appena adottata*

INDICE

Sintesi esecutiva	3
I. Introduzione	3
II. Quali sono le componenti principali del diritto alla portabilità dei dati?...4	4
III. Quando trova applicazione il diritto alla portabilità dei dati?..... 7	7
IV. Come trovano applicazione rispetto alla portabilità dei dati le norme generali che disciplinano l'esercizio dei diritti degli interessati?	14
V. In che modo devono essere messi a disposizione i dati portabili?	16

Sintesi esecutiva

L'articolo 20 del RGPD introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati, che per molti aspetti si differenzia dal diritto di accesso pur essendo a quest'ultimo strettamente connesso. Il diritto alla portabilità dei dati permette agli interessati di ricevere i dati personali da loro forniti al titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente, e di trasmetterli a un diverso titolare. L'obiettivo ultimo è accrescere il controllo degli interessati sui propri dati personali.

Consentendo la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, il diritto alla portabilità rappresenta anche uno strumento importante a supporto della libera circolazione dei dati personali nell'Ue e in favore della concorrenza fra i titolari. Questo nuovo diritto faciliterà il passaggio da un fornitore di servizi all'altro e potrà, quindi, favorire la creazione di nuovi servizi nel quadro della strategia per il mercato unico digitale.

Nel parere si offrono indicazioni sull'interpretazione e sull'attuazione del diritto alla portabilità dei dati introdotto dal RGPD. L'obiettivo è analizzare questo nuovo diritto e il suo ambito di applicazione, chiarendo le condizioni di applicabilità alla luce della base legale del trattamento (consenso dell'interessato o adempimento di obblighi contrattuali) nonché nell'ottica della limitazione relativa ai dati personali forniti dall'interessato stesso. Nel parere si offrono anche esempi concreti e criteri illustrativi dei diversi contesti di applicazione. Al riguardo, il WP29 ritiene che il diritto alla portabilità dei dati si configuri rispetto ai dati forniti consapevolmente e in modo attivo dall'interessato nonché rispetto ai dati personali generati dalle attività svolte dall'interessato. Questo nuovo diritto non può essere svuotato di contenuto limitandolo ai dati personali che sono comunicati direttamente dall'interessato, per esempio compilando un modulo online.

Sarebbe buona prassi che i titolari di trattamento iniziassero a mettere a punto gli strumenti che faciliteranno l'esercizio del diritto alla portabilità – per esempio, strumenti per il download dei dati e API (interfacce di programmazione di applicazioni). A loro spetta garantire che i dati personali siano trasmessi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente e li si dovrebbe invitare a garantire l'interoperabilità dei formati con cui i dati vengono messi a disposizione in ottemperanza a una richiesta di portabilità.

Il parere intende, inoltre, facilitare la comprensione da parte dei titolari degli obblighi loro incombenti e presenta una serie di raccomandazioni relative a migliori prassi e agli strumenti che possono essere d'ausilio nell'osservanza del diritto alla portabilità dei dati. Infine, nel parere si raccomanda al mondo imprenditoriale e alle associazioni di settore di collaborare in vista della definizione di un insieme condiviso di standard e formati interoperabili che soddisfino i requisiti del diritto alla portabilità dei dati.

I. Introduzione

L'articolo 20 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto consente all'interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Il diritto in questione è soggetto a determinate condizioni e mira a promuovere la libertà di scelta degli utenti, il loro controllo sui trattamenti e i diritti dei consumatori.

L'esercizio del diritto di accesso previsto dalla direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE) è vincolato al formato che il titolare decide di utilizzare per fornire le informazioni richieste. **Il nuovo diritto alla portabilità intende promuovere il controllo degli interessati sui propri dati personali, facilitando la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati da un ambiente informatico all'altro.** Il diritto alla portabilità mira, infatti, primariamente a facilitare il passaggio da un fornitore di servizi all'altro e funge, quindi, da fattore di promozione della concorrenza fra i singoli fornitori proprio perché facilita il transito degli utenti dall'uno all'altro di tali fornitori. Inoltre, il diritto alla portabilità permette di creare nuovi servizi nel quadro della strategia per il mercato unico digitale.¹

Il diritto in questione offre anche la possibilità di “riequilibrare” il rapporto fra interessati e titolari del trattamento tramite l'affermazione dei diritti e del controllo spettanti agli interessati in rapporto ai dati personali che li riguardano.

La portabilità dei dati è un diritto nuovo; tuttavia, esistono o sono all'esame già oggi altre forme di portabilità in differenti ambiti normativi – per esempio, in rapporto alla risoluzione contrattuale, al roaming nei servizi di comunicazione, e all'accesso transfrontaliero ai servizi. Potranno esservi interazioni sinergiche fra queste diverse forme di portabilità se implementate in modo congiunto, seguite persino da effetti positivi per i singoli; al contempo, occorre prudenza nell'individuare possibili analogie.

Il presente Parere offre indicazioni ai titolari del trattamento ai fini di un aggiornamento delle prassi, delle procedure e delle strategie adottate e chiarisce il significato della portabilità dei dati in modo da permettere agli interessati un utilizzo efficiente di questo nuovo diritto.

II. Quali sono le componenti principali del diritto alla portabilità dei dati?

Il RGPD definisce il diritto alla portabilità dei dati come segue (art. 20, paragrafo 1):

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti [...]

- Il diritto di ricevere dati personali

In primo luogo, la portabilità dei dati comprende il **diritto di ricevere dati personali** trattati da un titolare, e di conservarli su un supporto personale in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli a un altro titolare.

¹ Si veda l'agenda della Commissione europea per il mercato unico digitale: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market>, e in particolare il primo pilastro della relativa strategia denominato “Migliorare l'accesso online ai beni e ai servizi digitali”.

In questo senso, il diritto alla portabilità costituisce un'integrazione del diritto di accesso. Un aspetto specifico della portabilità consiste nel suo essere uno strumento con cui gli interessati possono facilmente gestire e riutilizzare dati personali in piena autonomia. I dati in questione devono essere “*in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico*”. Per esempio, un interessato potrebbe voler recuperare l'elenco dei brani musicali preferiti (o *playlist*) detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte ha ascoltato determinati brani e stabilire cosa acquistare su un'altra piattaforma di musica digitale. Potrebbe anche voler recuperare la rubrica dei contatti di posta elettronica su web per costruire una lista degli invitati al proprio matrimonio, oppure ricavare informazioni sugli acquisti effettuati utilizzando varie carte di fidelizzazione per calcolare la propria impronta ecologica di carbonio.²

- **Il diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento**

In secondo luogo, l'art. 20, primo paragrafo, dà agli interessati il **diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento** “senza impedimenti”. In sostanza, si configura per gli interessati la possibilità non soltanto di ottenere e riutilizzare i dati forniti a un titolare, bensì anche di trasmettere questi dati a un diverso fornitore di servizi. Questo diritto facilita, per gli interessati, la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati personali. L'aspettativa è che, oltre ad ampliare il margine di controllo dei consumatori impedendo forme di “lock-in” tecnologico, il diritto alla portabilità dei dati promuova l'innovazione e la condivisione di dati personali fra titolari del trattamento in piena sicurezza e sotto il controllo dell'interessato.

Il diritto alla portabilità intende promuovere utilizzi innovativi dei dati e la creazione di nuovi modelli di business basati sulla più ampia condivisione dei dati nel rispetto delle scelte dell'interessato.³ La portabilità può favorire la condivisione controllata delle informazioni personali fra più soggetti e, quindi, arricchire l'esperienza dell'utente nella fruizione di determinati servizi⁴. La portabilità, inoltre, può favorire la trasmissione e il riutilizzo di dati personali fra più servizi di interesse per il singolo utente attraverso la mediazione dell'utente stesso.

- **Strumenti per la portabilità**

In termini tecnici, i titolari sono chiamati a offrire diverse modalità di realizzazione del diritto alla portabilità dei dati. Per esempio, **dovrebbero consentire all'interessato di scaricare direttamente i dati, ma anche di trasmettere i dati direttamente a un altro titolare**. Per farlo si potrebbe ricorrere a un' *API (Application Programming Interface, interfaccia di*

² In tutti questi casi il trattamento effettuato dall'interessato è per fini personali e, pertanto, è sottratto all'ambito di applicazione del regolamento.

³ Si vedano varie applicazioni sperimentali in Europa, per esempio MiData nel Regno Unito o MesInfos/SelfData di FING in Francia.

⁴ I benefici (e i rischi) legati alla combinazione di dati personali provenienti dai diversi ambiti di attività di una persona emergono con evidenza in rapporto alla cosiddetta “quantificazione del sé” e all'Internet delle Cose – si pensi all'associazione di informazioni sulla forma fisica, le attività svolte e l'apporto calorico per delineare un quadro più organico, riunito in un singolo file, delle abitudini di vita di un interessato.

programmazione di un'applicazione)⁵. Gli interessati potrebbero anche voler ricorrere a servizi di deposito e memorizzazione dei dati personali o a un terzo fiduciario, in modo da conservare i dati mettendoli a disposizione di singoli titolari di trattamento in base a quanto necessario così da semplificare il trasferimento dei dati da un titolare all'altro.

- **Titolarità del trattamento**

I titolari che danno seguito a richieste di portabilità nei termini di cui all'art. 20 non sono responsabili del trattamento effettuato dal singolo interessato o da un'altra società che riceva i dati in questione.

La portabilità non impone al titolare alcun obbligo di conservazione dei dati per un periodo superiore al necessario ovvero ulteriore rispetto a quello eventualmente specificato.⁶ Soprattutto, non impone alcun obbligo ulteriore di conservazione dei dati personali al solo scopo di adempiere a una potenziale richiesta di portabilità.

Al contempo, il titolare ricevente⁷ è tenuto a garantire che i dati forniti siano pertinenti e non eccedenti rispetto al nuovo trattamento svolto. Per esempio, in caso di una richiesta concernente un servizio di posta elettronica via web, se il diritto alla portabilità del dato è esercitato per recuperare i messaggi di posta elettronica e l'interessato decide di farli conservare da una piattaforma di memorizzazione, quest'ultima (il nuovo titolare) non ha necessità di trattare le informazioni di contatto dei soggetti con cui l'interessato ha scambiato messaggi. Se le informazioni non sono pertinenti rispetto alle finalità del nuovo trattamento, allora non devono essere conservate o trattate. Analogamente, se l'interessato chiede che informazioni sulle proprie operazioni bancarie siano trasmesse a un servizio di supporto della gestione patrimoniale, il nuovo titolare non ha necessità di conservare la totalità di tali informazioni una volta effettuata la categorizzazione.

Il soggetto "ricevente" assume il ruolo di titolare nei riguardi dei dati personali in questione ed è tenuto all'osservanza dei principi fissati nell'art. 5 del RGPD. Ne deriva che il "nuovo" titolare deve specificare con chiarezza le finalità di ogni nuovo trattamento prima che sia formulata la richiesta di trasmissione diretta dei dati portabili.⁸

- **Diritto alla portabilità e altri diritti degli interessati**

L'esercizio del diritto alla portabilità dei dati (o di qualsiasi altro diritto ai sensi del RGPD) non pregiudica nessuno degli altri diritti. L'interessato può continuare a fruire e

⁵ Un'interfaccia di programmazione di un'applicazione (*Application Programming Interface, API*) è costituita da una serie di sottoprogrammi (o funzioni), protocolli e strumenti per la creazione di software e applicazioni. Con il termine API si indicano le interfacce di applicazioni o servizi web resi disponibili da un titolare per consentire ad altri sistemi o altre applicazioni di connettersi e operare con i propri sistemi.

⁶ Nell'esempio sopra riportato, se un titolare non conserva traccia dei brani musicali riprodotti da un utente, questi dati personali non potranno essere inclusi fra i dati portabili a seguito della relativa richiesta.

⁷ Cioè il titolare che riceve dati personali a seguito di una richiesta di portabilità presentata dall'interessato a un altro titolare.

⁸ Inoltre, il nuovo titolare dovrebbe astenersi dal trattare dati personali che non siano pertinenti, e il trattamento dovrebbe limitarsi ai dati necessari per le nuove finalità anche se i dati personali in questione fanno parte di un più ampio insieme di dati trasmessi attraverso una procedura di portabilità. I dati personali che non risultano necessari per le finalità perseguite dal nuovo trattamento devono essere cancellati quanto prima.

beneficiare del servizio offerto dal titolare anche dopo che sia compiuta un'operazione di portabilità. Allo stesso modo, se l'interessato intende esercitare il diritto di cancellazione, il titolare non può procrastinare o negare tale diritto facendo valere l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati.

La portabilità non comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi del titolare, e non incide sul periodo di conservazione previsto originariamente per i dati oggetto di trasmissione a seguito dell'esercizio del diritto alla portabilità. L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dal RGPD fintanto che prosegue il trattamento effettuato dal titolare.

Qualora l'interessato valuti che i dati personali richiesti [sic: verosimilmente "forniti"] in base al diritto alla portabilità non soddisfano che in parte le sue richieste, si dovrà dare pienamente seguito a eventuali successive richieste di dati personali formulate sulla base del diritto di accesso di cui all'art. 15 RGPD.

III. Quando trova applicazione il diritto alla portabilità dei dati?

- A quali trattamenti può applicarsi il diritto alla portabilità dei dati?

Per assicurare l'osservanza del RGPD, i titolari devono disporre di una base legale inoppugnabile ai fini del trattamento di dati personali.

Ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, **il diritto alla portabilità dei dati presuppone che il trattamento si basi:**

- **sul consenso dell'interessato** (nei termini di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera a), ovvero all'art. 9, paragrafo 2, lettera a) in caso di dati sensibili); **oppure**
- **su un contratto** di cui è parte l'interessato, nei termini di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera b).

A titolo esemplificativo, i titoli dei libri acquistati da un fornitore online o la lista dei brani musicali ascoltati attraverso un servizio di streaming musicale sono, in linea di principio, dati personali che ricadono nel campo di applicazione della portabilità in quanto sono trattati per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato.

Il regolamento non prevede un diritto generale alla portabilità dei dati il cui trattamento non si fonda sul consenso o su un contratto.⁹

⁹ Si vedano il considerando 68 e l'art. 20, paragrafo 3, del RGPD. Questi ultimi stabiliscono che la portabilità non sussiste qualora il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero qualora il titolare agisca nell'esercizio di funzioni pubbliche o per l'adempimento di un obbligo legale. Ne deriva che un titolare non è tenuto a prevedere procedure di portabilità in casi del genere. Tuttavia, è buona prassi mettere a punto meccanismi che consentano di rispondere in modo automatico a richieste di portabilità alla luce dei principi che disciplinano tale diritto. Per esempio, si pensi a un servizio di matrice governativa che consenta di scaricare con facilità le dichiarazioni dei redditi pregresse. Sulla portabilità quale buona prassi in caso di trattamenti fondati sul presupposto della necessità al fine di tutelare un interesse legittimo, e sulle procedure istituite in tal senso su base volontaria, si vedano le pagg. 47 e 48 del Parere 6/2014 del WP29 sull'interesse legittimo (WP217).

Inoltre, il diritto alla portabilità dei dati sussiste esclusivamente se il trattamento è “effettuato con mezzi automatizzati” e non si applica, conseguentemente, ad archivi o registri cartacei.

- **Quali dati personali devono essere portabili?**

Ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, sono portabili i dati personali che

- riguardano l’interessato, e
- sono stati *forniti* dall’interessato a un titolare.

Inoltre, l’art. 20, paragrafo 4, stabilisce che l’osservanza del diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Prima condizione: dati personali che riguardano l’interessato

Qualsiasi richiesta di portabilità può applicarsi solo a dati personali. Ciò significa che un dato anonimo¹⁰ ovvero non concernente l’interessato non ricade nell’ambito di applicazione del diritto in questione. Tuttavia, un dato pseudonimo chiaramente riconducibile all’interessato (per esempio, se l’interessato stesso fornisce il rispettivo elemento di identificazione – v. art. 11, paragrafo 2) è senza dubbio soggetto all’esercizio del diritto alla portabilità.

In molti casi i titolari trattano informazioni contenenti dati personali relativi a una pluralità di interessati; non è possibile, pertanto, dare un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’espressione “dati personali che riguardano l’interessato”. Per esempio, i tabulati telefonici riferiti a un abbonato comprendono talora informazioni su terzi in rapporto alle chiamate in entrata e in uscita. Anche se si tratta di tabulati contenenti dati personali relativi a una pluralità di individui, l’abbonato deve avere la possibilità di ottenere tali informazioni a seguito di una richiesta di portabilità. Se però questi stessi tabulati sono poi trasmessi a un diverso titolare del trattamento, quest’ultimo non dovrà elaborarli per finalità lesive dei diritti e delle libertà dei terzi in questione – si veda *infra*, terza condizione.

Seconda condizione: dati forniti dall’interessato

La seconda condizione limita l’ambito della portabilità ai dati “forniti da” un interessato. Si possono citare numerosi esempi di dati personali che sono “forniti” consapevolmente e attivamente da un interessato, come le informazioni inserite in un modulo di registrazione online (indirizzo postale, nome utente, età, ecc.). Cionondimeno, **nell’ottemperare a una richiesta di portabilità il titolare deve ricomprendervi anche i dati personali generati e raccolti attraverso le attività svolte dall’utente** – per esempio, i dati grezzi generati da un contatore intelligente. Non appartengono a quest’ultima categoria i dati generati esclusivamente dal titolare, per esempio il profilo-utente creato a partire dall’analisi dei dati grezzi generati da un contatore intelligente.

Si può operare una differenziazione fra le varie categorie di dati in rapporto alla rispettiva origine per stabilire se si applichi il diritto alla loro portabilità. Le categorie seguenti sono classificabili fra i dati “forniti dall’interessato”:

- **dati forniti consapevolmente e attivamente dall’interessato:** indirizzo postale, nome utente, età, ecc.;

¹⁰ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_it.pdf

- **dati osservati in quanto “forniti” dall’interessato attraverso la fruizione di un servizio o l’utilizzo di un dispositivo.** Questa categoria comprende, per esempio, la cronologia delle ricerche effettuate dall’interessato, dati relativi al traffico, dati relativi all’ubicazione nonché altri dati grezzi come la frequenza cardiaca registrata da dispositivi sanitari o di fitness.

Viceversa, i dati inferenziali e derivati sono creati dal titolare sulla base dei dati “forniti dall’interessato”. Questi dati personali non ricadono nel campo di applicazione del diritto alla portabilità: per esempio, la valutazione creditizia espressa come punteggio ovvero il risultato della valutazione concernente la salute di un utente sono tipicamente dati inferenziali. Anche se questi dati fanno parte, in certi casi, del profilo di cui è in possesso il titolare e sono inferiti o derivati dall’analisi di dati forniti dall’interessato (per esempio attraverso le attività da questi compiute), essi non sono generalmente annoverati fra i “dati forniti dall’interessato” e, pertanto, esulano dal campo di applicazione di questo nuovo diritto.¹¹

In linea di principio e alla luce delle finalità sottese al diritto alla portabilità dei dati, **l’espressione “forniti dall’interessato” deve essere interpretata in modo estensivo escludendo unicamente “dati inferenziali” e “dati derivati”,** i quali comprendono i dati personali generati da un fornitore di servizi (per esempio, i risultati prodotti da un algoritmo). **Il titolare può escludere i suddetti dati inferenziali e dovrebbe, invece, ricomprendervi tutti gli altri dati personali forniti dall’interessato** attraverso gli strumenti messi a disposizione dal titolare stesso.¹²

Pertanto, l’espressione “forniti da” si riferisce ai dati personali relativi ad attività compiute dall’interessato o derivanti dall’osservazione del comportamento di tale interessato, con esclusione della successiva analisi di tale comportamento. Viceversa, tutti i dati personali che siano generati dal titolare nell’ambito di un trattamento, per esempio attraverso procedure di personalizzazione o finalizzate alla formulazione di raccomandazioni, o attraverso la categorizzazione o profilazione degli utenti, sono dati derivati o inferiti dai dati personali forniti dall’interessato e non ricadono nell’ambito del diritto alla portabilità.

Terza condizione: il diritto alla portabilità dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui

Per quanto riguarda i dati personali relativi ad altri interessati:

La terza condizione è intesa a evitare il recupero e la trasmissione a un nuovo titolare di informazioni contenenti i dati personali di altri interessati che a ciò non hanno acconsentito,

¹¹ Cionondimeno, l’interessato può sempre esercitare il “diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali” nonché informazioni su “l’esistenza di decisioni automatizzate, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato”, in base all’articolo 15 del RGPD (relativo al diritto di accesso).

¹² Ivi compresi tutti i dati osservati con riguardo all’interessato nel corso delle attività per le cui finalità i dati sono raccolti – per esempio, l’anagrafica delle operazioni svolte o i log di accesso. Anche i dati raccolti attraverso il tracciamento e la registrazione dell’interessato (come nel caso di un’app che registri la frequenza cardiaca o dei dispositivi utilizzati per tracciare le abitudini di navigazione) dovrebbero essere annoverati fra quelli “forniti” dall’interessato benché non siano trasmessi in modo attivo o consapevole.

qualora sia verosimile che tali dati siano trattati secondo modalità in grado di ledere i diritti e le libertà dei terzi interessati in questione (art. 20, paragrafo 4, del RGPD).¹³

La lesione di cui sopra si configurerebbe, per esempio, se la trasmissione dei dati da un titolare all'altro conseguente all'esercizio del diritto alla portabilità impedisse a soggetti terzi di esercitare i diritti di cui godono in quanto interessati ai sensi del RGPD – come il diritto di informativa, accesso, ecc. .

L'interessato che innesca il processo di trasmissione dei propri dati a un altro titolare presta a quest'ultimo il consenso al trattamento dei dati oppure stipula un nuovo contratto con tale titolare. Se i dati portabili contengono informazioni personali riferite a terzi, occorre individuare un diverso fondamento di liceità per il loro trattamento: per esempio, il titolare cui sono trasmessi i dati può perseguire un interesse legittimo (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera f)), in particolare se il trattamento effettuato dal nuovo titolare mira alla prestazione di un servizio all'interessato per consentirgli di trattare dati personali nell'ambito di attività esclusivamente personali o familiari.

Per esempio, un servizio di posta elettronica via web può consentire la creazione di un registro di tutti i contatti (amici, parenti, familiari, ecc.) dell'interessato. Poiché si tratta di dati relativi a e creati da la persona fisica identificabile che desidera esercitare il proprio diritto alla portabilità, il titolare dovrebbe trasmettere all'interessato l'intero contenuto del registro con i messaggi in entrata e in uscita.

Analogo è il caso di una richiesta di portabilità riferita al proprio conto corrente bancario, poiché quest'ultimo può contenere dati personali relativi agli acquisti e alle operazioni del titolare del conto stesso, ma anche informazioni che sono state “fornite da” altre persone le quali hanno, magari, effettuato un bonifico a favore del titolare del conto. In questo contesto, è improbabile che si configuri una lesione dei diritti e delle libertà dei terzi interessati a seguito della trasmissione dei messaggi di posta elettronica o delle operazioni registrate sul conto corrente bancario – purché i dati di tali terzi siano utilizzati per le stesse finalità in ogni singolo trattamento, ossia come informazioni utilizzate dal solo interessato per contattare i terzi suddetti, oppure per disporre di un registro delle operazioni compiute dall'interessato su uno dei suoi conti correnti bancari. Viceversa, i diritti e le libertà dei terzi in questione non saranno rispettati se il nuovo titolare utilizzerà il registro dei contatti dell'interessato per finalità di marketing.

Ne deriva che, per evitare di ledere diritti e libertà dei terzi interessati, il trattamento del registro dei contatti da parte di un diverso titolare è consentito soltanto nella misura in cui i dati rimangano nell'esclusiva disponibilità dell'utente che ne aveva richiesto la portabilità e siano utilizzati esclusivamente per finalità personali o domestiche. Il “nuovo” titolare che ha ricevuto tali dati (anche direttamente, se così chiede l'utente) non può utilizzare i dati riferiti a terzi per le proprie finalità – per esempio, per proporre offerte di marketing e servizi ai suddetti terzi. In caso contrario, è verosimile che il trattamento risulti illecito e violi il principio di correttezza, soprattutto se i terzi in questione non ricevono informativa e non sono in grado di esercitare i diritti loro riconosciuti in quanto interessati dal trattamento.

¹³ In base al considerando 68 del RGPD, “Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento.”

Per ridurre ulteriormente i rischi a carico di altri interessati i cui dati siano passibili di portabilità, è opportuno che tutti i titolari – sia coloro che “inviano” sia coloro che “ricevono” i dati – rendano disponibili strumenti per consentire agli interessati di scegliere i dati pertinenti escludendo (se del caso) i dati di altri interessati. Sarebbe anche opportuna l’implementazione di meccanismi per la prestazione del consenso da parte di altri interessati coinvolti nell’esercizio della portabilità, in modo da facilitare la trasmissione dei loro dati qualora anch’essi siano favorevoli – per esempio, perché anch’essi intendono trasferire i propri dati a un diverso titolare del trattamento. Un caso del genere potrebbe ben presentarsi con le reti di socializzazione (*social networks*).

Per quanto riguarda dati soggetti a diritti di proprietà intellettuale o informazioni commerciali riservate:

I diritti e le libertà altrui di cui all’art. 20, paragrafo 4, possono riferirsi anche ai “*diritti o libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il software*” menzionati nel considerando 63, allo scopo di tutelare il modello imprenditoriale adottato dal titolare del trattamento (art. 15). Benché sia opportuno tenere conto dei diritti in questione prima di rispondere a una richiesta di portabilità, “*tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni*”.

Il diritto alla portabilità dei dati non comporta il diritto di abusare dei dati fino a configurare prassi scorrette ovvero in violazione dei diritti di proprietà intellettuale. **Tuttavia, l’esistenza di un rischio potenziale per l’attività imprenditoriale non può, isolatamente e in quanto tale, costituire fondamento per il diniego della richiesta di portabilità:** i titolari possono trasferire i dati personali forniti dagli interessati in un formato tale da non rivelare informazioni commerciali riservate o soggette a diritti di proprietà intellettuale.

IV. Come trovano applicazione rispetto alla portabilità dei dati le norme generali che disciplinano l’esercizio dei diritti degli interessati?

- Quali informazioni devono essere fornite preventivamente agli interessati?

Per rispettare il nuovo diritto alla portabilità dei dati, **i titolari devono informare gli interessati dell’esistenza di tale diritto** nei termini previsti dagli artt. 13, paragrafo 2, lettera b), e 14, paragrafo 2, lettera c) del RGPD.¹⁴

Nel fornire le informazioni necessarie, in modo chiaro ed esaustivo, i titolari devono aver cura di distinguere il diritto alla portabilità da altri diritti. In particolare, il Gruppo “Articolo 29” raccomanda ai titolari di spiegare con chiarezza la differenza fra le categorie di dati che un interessato può ricevere attraverso l’esercizio del diritto alla portabilità anziché del diritto di accesso.

¹⁴ L’art. 12 prevede che i titolari forniscano “le comunicazioni [...] in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori”.

Inoltre, il Gruppo “Articolo 29” raccomanda ai titolari di informare sempre dell’esistenza del diritto alla portabilità prima di procedere alla chiusura di un *account*. In tal modo gli utenti potranno avere contezza dei propri dati personali e trasmetterli con facilità a un proprio dispositivo ovvero a un altro fornitore di servizi prima della rescissione del contratto.

Infine, il Gruppo “Articolo 29” raccomanda ai titolari “riceventi”, quale migliore prassi, di fornire agli interessati un’informativa completa sulla natura dei dati personali pertinenti ai fini della prestazione del rispettivo servizio. Ciò permetterà agli utenti di ridurre i rischi per i terzi interessati oltre a evitare inutili duplicazioni di dati personali anche ove non siano coinvolti altri interessati.

- Come fa il titolare a identificare l’interessato prima di rispondere a una sua richiesta?

Il RGPD non contiene prescrizioni specifiche rispetto all’eventuale autenticazione di un interessato. Cionondimeno, l’art. 12, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che il titolare non può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di esercizio dei diritti avanzata da un interessato (compreso il diritto alla portabilità dei dati), salvo che il trattamento di dati personali persegua uno scopo che non rende necessaria l’identificazione dell’interessato e il titolare possa dimostrare di non essere in grado di identificare l’interessato. Tuttavia, in casi del genere l’interessato stesso può fornire informazioni ulteriori ai fini della propria identificazione da parte del titolare – come prevede l’art. 11, paragrafo 2. L’art. 12, paragrafo 2, stabilisce, inoltre, che qualora il titolare nutra ragionevoli dubbi circa l’identità dell’interessato, può chiedere informazioni ulteriori per confermarne l’identità. Se l’interessato fornisce effettivamente tali informazioni ulteriori che ne consentono l’identificazione, il titolare non può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta. Se dati e/o informazioni raccolti online sono collegati a pseudonimi o identificativi unici, i titolari possono istituire idonee procedure così da permettere all’interessato di presentare una richiesta di portabilità ottenendo i dati che lo riguardano. In ogni caso, i titolari devono prevedere una procedura di autenticazione in modo da stabilire con certezza l’identità dell’interessato che chiede i propri dati personali o, più in generale, chiede di esercitare i diritti riconosciutigli dal RGPD.

In molti casi procedure di autenticazione del tipo sopra descritto sono già in essere. Per esempio, spesso si utilizza un nome utente e una password per consentire all’utente di accedere ai propri dati negli account di posta elettronica, sulle piattaforme social, o in molti altri servizi – che in certi casi gli utenti scelgono di utilizzare senza rivelare il nome per esteso e la propria identità.

Se il volume dei dati richiesti dall’interessato rende problematica la trasmissione via Internet, il titolare potrebbe valutare il ricorso a modalità alternative invece di fare affidamento sull’estensione potenziale del periodo previsto per la risposta all’interessato (massimo tre mesi).¹⁵ Per esempio, potrebbe ricorrere allo streaming, oppure salvare i dati su CD, DVD o altri supporti fisici, oppure ancora consentire la trasmissione diretta dei dati personali a un diverso titolare (come prevede l’art. 20, paragrafo 2, del regolamento, se tecnicamente possibile).

¹⁵ V. art. 12, paragrafo 3.

- **Qual è la tempistica per ottemperare a una richiesta di portabilità?**

In base all'art. 12, paragrafo 3, **il titolare fornisce i dati personali all'interessato “senza ingiustificato ritardo” e comunque “entro un mese dal ricevimento dalla richiesta”** ovvero, in casi di particolare complessità, entro un massimo di tre mesi, purché l'interessato venga informato delle motivazioni di tale proroga entro un mese dal ricevimento della richiesta iniziale.

I titolari che gestiscono servizi della società dell'informazione dispongono delle capacità tecniche per ottemperare a queste richieste in tempi estremamente ridotti. Per venire incontro alle aspettative degli utenti, è buona prassi indicare la tempistica normalmente applicabile alla gestione delle richieste di portabilità informandone gli interessati.

I titolari che oppongono un diniego alla richiesta di portabilità devono indicare all'interessato “[de]i motivi dell'inottemperanza e [del]la possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale” al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta.

I titolari devono rispettare l'obbligo di ottemperare nei termini previsti, anche in caso di diniego. In altri termini, l'inattività non è ammessa qualora un titolare riceva una richiesta di portabilità.

- **In quali casi è possibile opporre diniego a una richiesta di portabilità o addebitare un contributo per ottemperarvi?**

L'art. 12 vieta al titolare di addebitare oneri all'interessato per la fornitura dei dati personali, salvo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo delle richieste “*in particolare per il loro carattere ripetitivo*”. Dovrebbero essere molto rari i casi in cui il titolare potrà giustificare il diniego delle informazioni richieste, anche in caso di richieste multiple. In via generale, appare molto improbabile che il fatto di dover ottemperare a richieste plurime di portabilità comporti un onere eccessivo per un fornitore di servizi della società dell'informazione o di analoghi servizi online, specializzato nei trattamenti automatizzati di dati personali.

Inoltre, per determinare se una richiesta sia eccessiva, non è corretto tenere conto dei costi complessivamente generati dalle procedure introdotte per rispondere a richieste di portabilità. In realtà, l'art. 12 del regolamento guarda alle richieste presentate da un singolo interessato, e non già al numero complessivo di richieste ricevute dal singolo titolare. Ne consegue che i costi legati all'implementazione del sistema di risposta a richieste di questo tipo non devono essere imputati agli interessati né assunti a giustificazione del diniego di una richiesta di portabilità.

V. In che modo devono essere messi a disposizione i dati portabili?

- **Qual è il formato previsto per i dati?**

Il RGPD pone in capo ai titolari di trattamento l'obbligo di **fornire i dati personali richiesti dall'interessato in un formato che ne consenta il riutilizzo**. Più in particolare, l'art. 20, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che i dati personali devono essere forniti *“in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico”*. Nel considerando 68 si chiarisce ulteriormente che il formato in questione dovrebbe essere *interoperabile*, termine la cui definizione¹⁶ nell'Ue è la seguente:

la capacità di organizzazioni diverse e disparate di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, per mezzo dei processi aziendali che su di esse si basano, tramite lo scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC.

I termini “strutturato”, “di uso comune” e “leggibile da dispositivo automatico” costituiscono requisiti minimi che intendono facilitare l'interoperabilità del formato dei dati messi a disposizione dal titolare. In tal senso, si tratta di specificazioni dello strumento da utilizzare, mentre l'interoperabilità è l'obiettivo finale.

Nel considerando 21 della direttiva 2013/37/UE¹⁷ si rinviene la seguente definizione dell'espressione “leggibile meccanicamente” [*machine readable* nel testo inglese]:

un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente sono dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente.

Considerato l'ampio ventaglio di tipologie di dati potenzialmente oggetto di trattamento da parte di un titolare, il RGPD non contiene indicazioni specifiche sul formato dei dati personali da fornire agli interessati. I formati più idonei saranno diversi in rapporto ai singoli settori di attività e verosimilmente già oggi esistono formati adeguati; tuttavia, la scelta del formato dovrebbe essere sempre orientata all'obiettivo ultimo di consentire l'interpretabilità. Non si potrebbe ritenere adeguato l'impiego di un formato soggetto a costosi vincoli di licenza.

Nel considerando 68 si chiarisce che **“Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili”**. **Ciò significa che la portabilità intende produrre sistemi interoperabili, non sistemi compatibili.**¹⁸

¹⁶ Art. 2 della Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa a soluzioni interoperabili per le amministrazioni pubbliche europee (ISA) – GUCE L 260, 03.10.2009, p. 20.

¹⁷ Recante modifiche della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

¹⁸ Lo standard ISO/IEC 2382-01 definisce l'interoperabilità come segue: “La capacità di comunicare, eseguire programmi o trasferire dati fra diverse unità funzionali in una modalità che richiede all'utente conoscenze minime o nulle delle caratteristiche peculiari di tali unità”.

I dati personali dovrebbero essere messi a disposizione in un formato, quale che sia, e ciò presuppone un livello elevato di astrazione. In sostanza, la portabilità dei dati comporta un ulteriore livello di trattamento da parte dei titolari, al fine di estrarre i dati dalla piattaforma filtrando le informazioni personali che non ricadono nell'ambito della portabilità – le password utente, i dati sui pagamenti effettuati, modelli biometrici, ecc. . Questo trattamento aggiuntivo sarà da ritenersi accessorio rispetto al trattamento principale, poiché non è effettuato per conseguire una ulteriore finalità definita dal titolare.

I titolari dovrebbero fornire, unitamente ai dati, quanti più metadati possibile al miglior livello possibile di granularità, così da preservare la semantica specifica delle informazioni oggetto di scambio. Per esempio, fornire all'interessato la versione in formato .pdf delle informazioni contenute nella sua casella di "posta elettronica in arrivo" non sarebbe conforme al requisito di un formato sufficientemente strutturato. I dati relativi alla posta elettronica dovrebbero essere messi a disposizione dell'utente in un formato che garantisca l'integrità di tutti i metadati in modo da consentirne l'effettivo ed efficace riutilizzo. In tal senso, nella scelta del formato, il titolare dovrebbe valutare in che modo tale formato ostacoli o incida sul diritto dell'interessato al riutilizzo dei dati forniti. Se il titolare è in grado di offrire più opzioni all'interessato quanto al formato preferito per i dati personali portabili, dovrebbe essere prevista anche un'informativa perspicua sugli effetti prodotti dalle singole opzioni. D'altro canto, non è possibile fondare legittimamente il trattamento di ulteriori metadati esclusivamente sul presupposto di una loro necessità o utilità ai fini dell'adempimento di un'eventuale richiesta di portabilità.

Il WP29 sostiene con forza la ricerca di forme di collaborazione fra i produttori e le associazioni di categoria al fine di sviluppare un insieme condiviso di standard e formati interoperabili che soddisfino i requisiti del diritto alla portabilità dei dati. Questa sfida è stata raccolta anche dallo *European Interoperability Framework* (EIF), che ha creato uno "Schema di interoperabilità" – ossia, un approccio condiviso all'interoperabilità pensato per i soggetti che intendano prestare servizi pubblici in modo congiunto. Limitatamente al suo ambito di applicazione, questo schema specifica una serie di elementi comuni comprendenti un lessico condiviso, concetti, principi, politiche, linee-guida, raccomandazioni, standard, specifiche e prassi.¹⁹

- **Come gestire insieme estesi o complessi di dati personali?**

Il RGPD non spiega come gestire la risposta a richieste di portabilità in presenza di insieme estesi o strutturalmente complessi di dati né quando si presentino altre problematiche tecniche che comportino potenziali difficoltà per i titolari o gli interessati.

Resta comunque essenziale che il singolo abbia la possibilità di comprendere appieno l'ambito concettuale e la struttura di fondo dei dati personali che il titolare sarebbe in grado di mettere a sua disposizione. Per esempio, si potrebbe prevedere che i dati siano forniti in prima istanza in un formato sintetico, attraverso appositi "pannelli" (*dashboards*) che permettano quindi all'interessato di applicare la portabilità a sottoinsiemi dei dati personali anziché alla loro totalità. Il titolare dovrebbe fornire un quadro d'insieme "*in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro*" (si veda l'art. 12,

¹⁹ Fonte: http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf .

paragrafo 1, del regolamento) così da consentire all'interessato di utilizzare applicazioni software per individuare, riconoscere e trattare con facilità specifici segmenti di informazione.

Un possibile approccio alla gestione delle richieste di portabilità consiste nel mettere a disposizione degli interessati una API (*Application Programming Interface*, interfaccia di programmazione di applicazioni) adeguatamente sicura e documentata. In tal modo i singoli interessati avrebbero la possibilità di chiedere la portabilità dei propri dati personali attraverso programmi sviluppati in proprio o da terzi, ovvero di consentire ad altri (anche a un diverso titolare) di presentare tali richieste per loro conto come previsto dall'art. 20, paragrafo 2, del regolamento. Utilizzando le API per accedere ai dati sarebbe forse possibile prevedere un sistema di accesso maggiormente sofisticato, che consenta ai singoli di presentare richieste successive effettuando un download completo dei dati ovvero soltanto delle modifiche intervenute dopo l'ultimo download – senza che tali richieste ulteriori comportino oneri per il titolare.

- **Come garantire la sicurezza dei dati portabili?**

In via generale, il titolare deve garantire la “adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (“integrità e riservatezza”)” – come previsto dall'art. 5, paragrafo 1, lettera f), del RGPD.

Tuttavia, anche la trasmissione di dati personali all'interessato può comportare problematiche in termini di sicurezza.

Come garantire che i dati personali siano forniti in modo sicuro al destinatario corretto?

Considerato che la portabilità mira a trasportare dati personali all'esterno del sistema informativo del titolare, la fase di trasmissione può essere fonte di rischio per i dati portabili – soprattutto in termini di violazioni dei dati che possono verificarsi durante la loro trasmissione. Il titolare ha la responsabilità dell'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la trasmissione sicura dei dati personali (per esempio, attraverso la crittografia) al destinatario corretto (per esempio, attraverso credenziali aggiuntive di autenticazione). Tali misure di sicurezza non devono avere natura ostruttiva e non devono ostacolare l'esercizio dei diritti da parte degli utenti (per esempio, a causa di costi ulteriori).

Come aiutare gli utenti a conservare i dati personali nei propri sistemi in modo sicuro? Una

volta recuperati i propri dati personali da un sistema online, esiste sempre il rischio che gli utenti li conservino in un sistema meno sicuro di quello di partenza. L'interessato dovrebbe essere sensibilizzato al riguardo in modo da adoperarsi per tutelare le informazioni ricevute. Quale migliore prassi, il titolare potrebbe anche raccomandare l'impiego di idonei formati e opportune misure di crittografia al fine di facilitare l'interessato in questa impresa.

Bruxelles, 13 dicembre 2016

*Per il Gruppo di lavoro
La Presidente*